

CIRCOLARE TECNICA 06/13

Milano, 18 dicembre 2013

OGGETTO: Risposta di Banca d'Italia ai quesiti Assifact in materia di antiriciclaggio

Si trasmette agli Associati la lettera di Banca d'Italia con la quale l'Organo di Vigilanza risponde ai quesiti posti dall'Associazione in tema di registrazione in AUI e adeguata verifica con riferimento ai pagamenti ricevuti dal debitore ceduto.

Si allega altresì la documentazione associativa trasmessa, a più riprese, alla Banca d'Italia.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Anna LANFRANCO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Direzione Generale	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. F.D'ANIELLO & ASSOCIATI	Lina LONGOBARDI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BETA SKYE	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
CREDIT AGRICOLE COMM. FINANCE	Ivan TOMASSI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Direzione Generale		
FERCREDIT	Giuliana PETROZZI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Giuseppe FARAGO' Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Bruno PASERO		
IFITALIA	Direzione Generale		
INVITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
SACE FCT	Franco PAGLIARDI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		



AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO RAPPORTI ESTERNI E AFFARI GENERALI (904)
DIVISIONE RAPPORTI CON LE AUTORITA' (007)

Rifer. a nota n.

del

Spett.le

ASSIFACT

Classificazione VII 1 5

Via Cerva, 9
20122 MILANO MI

Oggetto Quesiti in materia antiriciclaggio.

Si fa riferimento alle note (l'ultima del 5 novembre u.s.) fatte tenere a questo Istituto da codesta Assifact contenenti le riflessioni e alcune richieste di chiarimento espresse dalle banche e dagli intermediari finanziari operanti nel settore del *factoring* in merito all'adeguata verifica e alla registrazione in Archivio Unico Informatico delle operazioni di *factoring*.

In tali note, codesta Associazione ha in una prima fase precisato che le imprese associate avrebbero adottato prassi difformi tra loro in materia di individuazione del beneficiario dei pagamenti ricevuti dal *factor* ed effettuati dal debitore ceduto a rimborso dei crediti oggetto del contratto di *factoring*. Più in dettaglio, è stato rappresentato che:

1. secondo un orientamento (fatto proprio dalle banche specializzate nel *factoring*) il beneficiario di tali pagamenti va individuato nella figura del *factor* cessionario (intermediario finanziario o banca), unico titolare dei crediti e solo beneficiario dei pagamenti ad esso collegati;

2. la maggioranza delle società non bancarie attive nel settore ritiene invece che la registrazione in Archivio vada effettuata a nome del soggetto che, da un punto di vista sostanziale, ne è l'autentico beneficiario, rappresentato dal cliente-cedente; ciò in quanto l'approccio - giuridicamente più corretto - teso ad individuare nel *factor* l'unico beneficiario del bonifico, determinerebbe "un'interruzione della tracciabilità dei flussi di pagamento".

Dalla lettura dei documenti da ultimo pervenuti, sembra che, sulla cennata questione, sia alla fine prevalso l'approccio giuridico-formale di cui sub 1. Beneficiaria dei pagamenti è pertanto ritenuta l'azienda di *factoring*, obbligata, tra l'altro, a registrare le operazioni disposte dai debitori ceduti nel proprio AUI.



Per quanto attiene ai rapporti con il debitore ceduto, codesta Assifact tuttora ritiene che non sussista un obbligo, per le imprese di *factoring*, di sottoporre ad adeguata verifica quest'ultimo in quanto:

- questi non sarebbe "cliente", neanche indirettamente, della società di *factoring*;

- il pagamento avviene tramite bonifico ordinato dal debitore alla propria banca che esegue il pagamento sul conto corrente intestato alla società di *factoring* in essere presso la banca di quest'ultima.

E' stato infine sottolineato che, ove questo Istituto giungesse a diverse conclusioni, sarebbe molto oneroso e difficilmente realizzabile sul piano pratico per le aziende del settore sottoporre ad adeguata verifica il debitore ceduto.

Al riguardo, si conferma innanzitutto che il soggetto destinatario dei pagamenti disposti dal debitore ceduto va effettivamente individuato nell'intermediario cessionario dei crediti. Quest'ultimo, come evidenziato da codesta Assifact nella nota del 5 novembre u.s., è tenuto pertanto a registrare nel proprio Archivio Unico Informatico i pagamenti ricevuti, in conformità alla previsione di cui all'art. 6, comma 4 del Provvedimento 31 dicembre 2009 sulla tenuta dell'AUI.

Quanto alla distinta ma connessa questione della necessità, per il *factor*, di sottoporre ad adeguata verifica il debitore ceduto, si fa presente che il Provvedimento Banca d'Italia 3 aprile 2013 chiarisce espressamente che, nel caso delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 4, del Provvedimento AUI (in cui, come noto, sono inclusi anche i pagamenti effettuati dai debitori ceduti al *factor*), gli obblighi di adeguata verifica sono assolti dal destinatario con il quale l'operazione - anche occasionale - è intercorsa (nel caso di specie: il *factor*), anche se l'operazione stessa sia stata eseguita per il tramite di altri destinatari.

D'altronde, nell'attuale sistema antiriciclaggio, gli obblighi di registrazione presuppongono sempre la sussistenza - a monte, in capo al soggetto che registra - di obblighi di adeguata verifica in relazione al rapporto o all'operazione oggetto di registrazione in quanto sono oggetto di registrazione in Archivio proprio i dati identificativi acquisiti in sede di adeguata verifica. Pertanto, ipotizzare una frattura tra obblighi di adeguata verifica (che nel caso di specie - nella ricostruzione di codesta Associazione - farebbero capo alla banca che esegue il bonifico) e gli obblighi di registrazione (imputati invece all'impresa di *factoring*) costituirebbe una chiara violazione di tali basilari principi.



Si hanno presenti le difficoltà pratiche cui tale soluzione espone le imprese attive nel settore del factoring. Tuttavia, va anche considerato come l'obbligo di adeguata verifica sussista solo per i pagamenti di importo pari o superiore a € 15.000; inoltre, non trattandosi di rapporti, di norma non è necessaria l'acquisizione di informazioni inerenti lo scopo e la natura della transazione.

Si ha altresì presente come tali difficoltà potrebbero in parte essere superate attraverso un'opportuna valorizzazione della collaborazione con altri intermediari. Come noto, infatti, ai sensi degli artt. 29 e ss. del d. lgs. 231/2007, l'adeguata verifica può essere completata sulla base di un'idonea attestazione rilasciata da un intermediario abilitato (che potrebbe essere anche il cedente del credito) che abbia in precedenza provveduto all'adeguata verifica in presenza del debitore ceduto.

Per completezza, si ribadisce infine che, laddove il contatto con il debitore ceduto non si risolva in un singolo pagamento, bensì in una forma di dilazione di pagamento, si instaura tra l'impresa di factoring e il debitore un vero e proprio rapporto continuativo sottoposto alle ordinarie previsioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in AUI.

Le indicazioni contenute nella presente nota sono state preliminarmente concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze, con la UIF e con la Guardia di Finanza.

Nel precisare che la Vigilanza provvederà a fornire ampia diffusione a tale orientamento, si invita codesta Associazione a comunicare quanto precede alle aziende associate.

Si resta a disposizione per ulteriori, specifiche esigenze di chiarimento e si inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
FRANCESCA DI NATALE

Firmato digitalmente da
LUIGI DONATO

Francesca Di Natale

Per copia conforme all'originale digitale Firmato: Francesca Di Natale

Milano, 5 novembre 2013
Ns. Rif.: 456/13/BP

RACCOMANDATA R/R

Spettabile
BANCA D'ITALIA

Oggetto: Criticità applicative dei recenti provvedimenti di Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio. Adeguata verifica della clientela.

Questa Associazione, che rappresenta le banche e gli intermediari finanziari operanti nel settore del factoring, ritiene necessario e urgente – in relazione alla delicatezza del tema – riportare all'attenzione di codesta Banca una questione inerente criticità applicative dei recenti provvedimenti emanati da codesta Autorità in materia antiriciclaggio, già a più riprese segnalata, fin dalla fase della consultazione pubblica chiusa nel marzo 2012, ai Servizi competenti riconducibili all'Area Vigilanza bancaria e finanziaria e rimasta, ad oggi, senza risposta, anche nel riscontro alla consultazione (Ns. Rif. 136/12/BP del 15 marzo 2012, 346/12/BP del 6 agosto 2012, 471/12/BP del 19 novembre 2012, 131/13/BP del 3 aprile 2013, 320/13/BP del 9 luglio 2013).

Pur non entrando nel dettaglio della vicenda, per il quale si rinvia alla nota riepilogativa allegata, preme sottolineare la sostanza del problema connesso al trattamento, ai fini della normativa antiriciclaggio, dei debitori ceduti in relazione ai pagamenti dei debiti di fornitura ricevuti dalle società di factoring, per il quale stanno emergendo diverse linee interpretative, alcune delle quali caratterizzate da gravi e rilevanti criticità ed impatti.

Tenuto conto delle reali e concrete difficoltà di interpretazione e delle criticità applicative della normativa e dello stato di impasse in cui si vengono a trovare ad oggi gli operatori del settore, del rischio legale e reputazionale connesso ad una eventuale non corretta applicazione della normativa stessa, si ritiene necessario avere, come più volte richiesto, da codesta Banca, in tempo utile all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il supporto istituzionale per addivenire alla corretta interpretazione delle norme emanate, verificandone l'effettiva applicabilità nel concreto. L'Associazione esprime la sua piena e costante disponibilità ad un confronto, anche mediante un incontro presso i Vostri uffici, e alla collaborazione al fine di formulare e diffondere precise e puntuali indicazioni e linee guida applicative.

Nelle more di un riscontro da parte di codesta Banca, tenuto conto di quanto espresso sopra e valutata l'oggettiva impossibilità applicativa di un cambiamento d'impostazione, il settore del factoring manterrà l'impostazione attuale, consistente nell'adeguata verifica nei confronti dei soli clienti cedenti e dei debitori ceduti dilazionati e nella registrazione degli incassi.

Cordiali saluti

ASSIFACT



NOTA RIEPILOGATIVA

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E FACTORING

L'operazione di factoring si incardina su un rapporto preesistente di natura commerciale che vede come controparti il fornitore ed i suoi clienti. Il fornitore che matura esigenze di liquidità, sincronizzazione dei flussi di cassa, garanzia della solvenza del debitore ed altri bisogni di natura finanziaria e/o gestionale, si rivolge ad una società di factoring e, tramite la stipula di un contratto che egli solo sottoscrive, procede alla cessione dei propri crediti rivenienti dall'attività d'impresa contro pagamento del corrispettivo e l'erogazione da parte dell'intermediario finanziario delle componenti finanziarie e gestionali contrattualmente concordate. Con la cessione, la società di factoring diviene formalmente e sostanzialmente titolare del credito commerciale vantato nei confronti dei debitori ceduti e quindi destinataria dei flussi di incasso, pur non incontrando di norma i debitori ceduti ed in assenza di relazioni contrattuali che pongono in capo ai soggetti obbligazioni diverse da quelle di natura commerciale, salvo operatività specifica circoscrivibile alla fattispecie delle dilazioni di pagamento concesse successivamente alla cessione. Trattandosi di un'operazione autoliquidante, a fronte di erogazioni a favore del cedente, a seguito della cessione dei crediti commerciali, l'intermediario diviene beneficiario dei pagamenti effettuati dai debitori ceduti.

L'art. 15 del decreto 231/2007 sancisce l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari quando gli stessi instaurano rapporti continuativi con la clientela o *"quando eseguono operazioni occasionali disposte dal cliente che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari e superiore a 15.000 euro"*.

Con la sottoscrizione del contratto di factoring, il rapporto fra la società di factoring e il cliente cedente configura senza ombra di dubbio un rapporto continuativo, dal quale sorgono, ai sensi della normativa antiriciclaggio, obblighi ed adempimenti in capo all'intermediario finanziario, fra cui in particolare quello dell'adeguata verifica (da rinnovare e monitorare nel corso del rapporto), ed obblighi in capo al cliente cedente di collaborazione informativa ed autocertificazione delle informazioni fornite. In caso di inadempimento del cliente cedente, l'intermediario finanziario deve astenersi dall'eseguire eventuali operazioni ed effettuare una segnalazione sospetta.

Il rapporto fra la società di factoring e il debitore ceduto non rappresenta certamente un rapporto continuativo, tenuto conto che non vi sono pattuizioni contrattuali fra le parti, ad eccezione dei casi in cui si concordino dilazioni di pagamento che configurano autonomo contratto di finanziamento, nell'ambito del quale il debitore diventa a tutti gli effetti "cliente" dell'intermediario e che pertanto sono gestiti, ai sensi della normativa antiriciclaggio, esattamente come i rapporti con i clienti cedenti. Ciò è confermato anche all'art. 3 comma 4 del provvedimento sulla tenuta dell'Archivio Unico Informatico (di seguito AUI) che precisa che il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento, non costituisce rapporto continuativo, fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione.

Andando avanti nell'analisi dell'art.15, si evidenzia che le società di factoring non eseguono le operazioni disposte dal cliente ma sono beneficiarie dei trasferimenti di denaro che il soggetto debitore ordina alla propria banca di movimentare, in relazione al pagamento di un credito di fornitura di cui la società di factoring è divenuta titolare per mezzo della cessione. L'ordine di pagamento viene quindi impartito dal debitore ceduto alla propria banca, la quale è nella condizione, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, di astenersi dall'eseguire l'operazione. Nei rapporti con i debitori ceduti, le società di factoring ricevono, e non movimentano o trasferiscono, i fondi derivanti dal pagamento di fatture commerciali in relazione alle quali non hanno stipulato alcun contratto con il debitore ceduto.

Se quindi è pur vero che il debitore sta movimentando mezzi di pagamento il cui beneficiario è l'intermediario finanziario, non va dimenticato che si tratta di trasferimenti connessi al pagamento di obbligazioni commerciali sorte con imprese non destinatarie della normativa, in relazione alle quali non sorgono né momenti di incontro in presenza né pattuizioni contrattuali dirette fra debitore e intermediario finanziario (tenuto fra l'altro conto che le società di factoring non sono soggetti abilitati alla movimentazione di denaro ma incassano tramite il sistema bancario) e per le quali l'intermediario non dispone di leve contrattuali che gli consentano di richiedere ulteriori informazioni e documentazione al debitore ceduto. In questi termini, non risulta possibile attribuire al debitore ceduto la qualifica di cliente della società di factoring né risulta immaginabile che la società di factoring sia nelle condizioni, per una serie di ragioni già illustrate nelle precedenti comunicazioni, di svolgere sul debitore l'adeguata verifica così come prevista e descritta dalla normativa, permanendo, comunque, la registrazione dell'operazione in AUI quale unico adempimento esperibile in relazione a tali trasferimenti di denaro.

Possibili fraintendimenti sorgono invece se si parte dalla definizione di cliente, descritto come *“il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari”*. Come sopra riportato, il debitore ceduto ha instaurato un rapporto contrattuale con il proprio fornitore (il cliente cedente della società di factoring) e compie l'operazione di pagamento dei crediti ceduti tramite la propria banca; ad eccezione dei rapporti di dilazione, il debitore non perfeziona alcun contratto con l'intermediario finanziario; non impartisce ordini di esecuzione alla società di factoring, la quale è beneficiaria dell'operazione senza, di norma, incontrare il debitore ceduto. La società di factoring ha invece instaurato un rapporto contrattuale con il solo cedente.

Le criticità aumentano in relazione alle previsioni del provvedimento sull'adeguata verifica, pag. 34 sezione II, che precisa che per le operazioni indicate all'art. 3 comma 4 del provvedimento sulla tenuta dell'AUI (rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring), gli obblighi di adeguata verifica sono assolti dal destinatario con il quale l'operazione è intercorsa, anche se l'operazione stessa sia stata eseguita per il tramite di altri destinatari. La norma sembra voler escludere dagli obblighi di adeguata verifica la banca che in effetti esegue l'operazione, per coinvolgere l'intermediario ultimo che riceve i fondi. Salvo poi comprendere i limiti operativi degli intermediari e specificare che nel caso di operazioni occasionali, cioè ove l'operazione non sia riconducibile ad un rapporto continuativo, gli obblighi di adeguata verifica sono assolti dal destinatario che entra in contatto con il cliente e non dal destinatario con il quale intercorre l'operazione. Nel premettere che nelle due fattispecie sopra evidenziate le attività assoltte dalla banca sono identiche - esecuzione di un ordine/disposizione di pagamento del proprio cliente (il debitore ceduto) -, si precisa che nel caso del factoring il pagamento da parte del debitore non rinvia da un rapporto continuativo fra società di factoring e debitore ceduto, che, peraltro, si esclude anche in forza della definizione di *“rapporto continuativo”* riportata nel documento della Banca d'Italia. L'art. 6 del provvedimento sulla tenuta dell'AUI, al comma 4 prevede che la registrazione delle operazioni di cui all'art. 3



comma 4 è effettuata dal destinatario con il quale l'operazione è intercorsa, ancorché l'operazione stessa sia stata eseguita per il tramite di altri destinatari. Al comma 6 specifica che solo al di fuori dei casi già disciplinati dai commi precedenti, la registrazione dell'operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente. I destinatari che eseguono materialmente l'operazione, quindi le banche, sono tenuti a trasmettere immediatamente i dati ai soggetti tenuti all'obbligo di registrazione.

Pertanto, in attesa di chiarire la questione dell'adeguata verifica del debitore, resta fermo il fatto che le società di factoring devono in ogni caso effettuare la registrazione dell'incasso.

Preme in ogni caso evidenziare che, al di là delle previsioni normative, le società di factoring non hanno mai trascurato l'analisi del lato debitore ceduto. In primo luogo perché la distinta analisi e la valutazione del debitore ceduto, in un'operazione autoliquidante, sono il primo e principale presidio del rischio di credito, ed il contenuto livello di deterioramento del portafoglio delle società di factoring dimostra che le best practice del settore sulla valutazione delle due controparti di rischio sono diffuse ed efficaci. In secondo luogo perché il processo di adeguata verifica del cliente cedente presuppone fra le altre attività una valutazione dell'operazione sottostante che implica necessariamente anche un'analisi dei debitori ceduti. Questo è confermato anche dalle casistiche individuate nel decalogo degli indicatori di anomalia e allerta emanato dall'Associazione nel 2008, precedentemente agli Schemi predisposti dall'UIF.

In relazione a quanto sopra, il settore del factoring esprime un orientamento interpretativo volto ad escludere l'obbligo di adeguata verifica sul debitore ceduto, fatta salva una contraria presa di posizione di codesta Banca accompagnata da indicazioni applicative dei provvedimenti al caso di specie, in quanto quest'ultimo risulterebbe un adempimento concretamente non attuabile, tenuto conto (riassumendo) che: i) il debitore non è cliente neanche indirettamente della società di factoring, ii) che il pagamento avviene tramite bonifico ordinato dal debitore alla propria banca che esegue il pagamento sulla banca della società di factoring, iii) che il tentativo di adempiere alla previsione normativa porterebbe con sé costi manifestamente sproporzionati (il numero dei debitori si aggira attualmente intorno a 250.000 distribuiti su tutto il territorio nazionale, e non solo, e delocalizzati rispetto al cedente e all'intermediario) e iv) che le società di factoring si troverebbero spesso nell'ipotesi irragionevole di dover sospendere un incasso, in relazione ad una erogazione già eseguita a favore del cedente, per pagamenti da parte di un soggetto che fra l'altro potrebbe avere l'interesse a non collaborare nella fornitura dei dati per non pagare la propria obbligazione. Si ricorda infatti che il momento dell'incasso, e quindi il momento di "contatto" con il debitore, si realizzano in un momento successivo rispetto al contratto stipulato con il cedente e all'erogazione dell'anticipo e che è proprio l'incasso dal debitore il movimento finanziario che estingue l'esposizione nei confronti del cedente. Si aggiunge infine che questo potrebbe portare gli intermediari, in assenza prevedibile di riscontri da parte dei debitori ceduti, ad effettuare una massa significativa ed indistinta quanto non attendibile di segnalazioni di operazioni sospette.





Il Segretario Generale

Milano 9 luglio 2013
Ns. Rif.: 320/13/BP

Spettabile Banca d'Italia,

questa Associazione ha preso visione dei provvedimenti recentemente emanati e recanti le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e di tenuta dell'archivio unico informatico e dei relativi resoconti della consultazione.

Nei citati documenti si è trovato riscontro per alcune delle considerazioni proposte da questa Associazione nel corso della consultazione pubblica. Tuttavia, si rileva, con rammarico che altre questioni importanti e delicate inerenti le problematiche interpretative ed applicative delle suddette disposizioni all'operatività specifica del factoring, portate all'attenzione di codesta Istituzione in tale sede ed anche in successive occasioni di contatti e incontri bilaterali, restano ancora in sospeso. Si fa riferimento in particolare alle modalità rappresentative dell'operazione nell'Archivio Unico Informatico, con riguardo alla trilateralità dei soggetti coinvolti dalla cessione del credito e all'individuazione del cliente per l'adeguata verifica, nonché alla corretta individuazione delle causali di registrazione.

Prima di entrare nel dettaglio dei punti rimasti in sospeso, si ritiene opportuno evidenziare che l'Associazione è da tempo impegnata istituzionalmente nelle attività di sensibilizzazione del settore

sui temi della legalità, nell'approfondita analisi delle disposizioni per pervenire a corretti e condivisi comportamenti applicativi da parte degli operatori del settore delle normative in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e nella diffusione della conoscenza delle normative stesse. A questo proposito ci preme ricordare che l'Associazione, oltre ad una diffusa e qualificata attività di formazione sul tema proposta agli Associati, ha redatto – già in relazione alla precedente normativa - un decalogo sugli indicatori di anomalia e comportamenti sospetti nel factoring, declinando quello più generale di Banca d'Italia del 2002, e successivamente ha collaborato attivamente con l'UIF per la predisposizione del più recente documento recante gli *Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring*, proprio al fine di supportare e facilitare gli operatori del settore nella valutazione delle operazioni e ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento inconsapevole degli intermediari finanziari in fenomeni criminosi riconducibili alle condotte dei soggetti che intervengono nell'operazione in qualità di cliente cedente o debitore ceduto.

L'insistenza nella riproposizione delle tematiche in sospeso e la richiesta di proseguire nella direzione di una fattiva collaborazione per fornire chiare istruzioni agli intermediari hanno quindi l'obiettivo di individuare, condividere e fornire agli Associati tempestive istruzioni e soluzioni concrete che consentano agli stessi di perseguire la piena conformità alla norma, garantendone l'efficace applicazione, senza però pregiudicare lo svolgimento dell'attività e causare il blocco dell'operatività per l'oggettiva impossibilità ad adempiere.

Si tenga fra l'altro conto che dalle azioni ispettive condotte dal relativo Servizio di codesta Autorità presso diversi Associati sono emersi orientamenti eterogenei, cui hanno fatto seguito in alcuni casi importanti sforzi di implementazione di approcci derivanti da tali orientamenti e che pertanto rischiano di volta in volta di essere rimessi in discussione. Sarebbe quindi opportuno addivenire quanto prima a chiarimenti ed interpretazioni condivise e uniformi per il settore che, tenendo conto dell'impegno richiesto agli operatori per darne attuazione, mettano questi ultimi effettivamente al riparo da eventuali contestazioni e rilievi.

In tale ottica, si rinnova la richiesta di riscontro da parte di codesta Autorità, anche attraverso incontri specifici sul tema, alle questioni ancora sospese già portate alla Vostra attenzione (Ns. Rif. 136/12/BP del 15 marzo 2012, 346/12/BP del 6 agosto 2012, 471/12/BP del 19 novembre 2012, 131/13/BP del 3 aprile 2013 in allegato per pronto riferimento), che di seguito si riportano:

- **Causali analitiche:**

- La maggior parte degli operatori del settore registra le erogazioni al cedente ed i pagamenti da parte dei debitori ceduti con le causali A7 e 15 (rispettivamente "Erogazione finanziamenti" e "Rimborso finanziamenti"), anche se tipicamente effettuate tramite bonifico bancario. Questa impostazione era stata adottata in relazione al fatto che le istruzioni prevedevano l'utilizzo di causali analitiche descrittive la finalità economica dell'operazione piuttosto che la tipologia di mezzo di pagamento utilizzato e veniva, fra l'altro, fatto esplicito richiamo al factoring nella descrizione della causale 15. Si chiede conferma del fatto che tali causali siano ancora valide ovvero se debbano essere sostituite con le causali 48 e 26 che registrano l'afflusso e il deflusso della disponibilità a mezzo bonifico bancario. Si era ipotizzato, in alternativa, di ricorrere eventualmente ad una doppia registrazione, come previsto per i destinatari non bancari con un'operatività più complessa: 26 e 48 per registrare il flusso in relazione all'effettuazione dell'operazione e causali A7 e 15 per registrare la finalità economica dell'operazione in relazione all'imputazione.
- Non sono previste, nella tabella delle causali per intermediari ex art. 106, causali analitiche specifiche per incassi tramite RIBA/RID. Si chiede di chiarire le corrette modalità di registrazione in AUI di tale movimentazione.
- Infine, in aggiunta rispetto alle nostre precedenti comunicazioni, si pone in evidenza che nell'ambito della specifica operatività del factoring, che si basa sulla ricezione di pagamenti relativi anche a più fatture, è assai frequente che il factor non sia in grado, per incompletezza



di informazioni fornite dal debitore, di attribuire il pagamento cumulativo alle relative singole fatture nell'arco dei trenta giorni previsti dalla normativa, in particolare con riferimento a debitori appartenenti alla Pubblica Amministrazione. La registrazione tardiva può pertanto rappresentare, nel caso del factoring, una condizione fisiologica connaturata al tipo di business (e tale situazione potrà essere esacerbata dall'imminente adozione del sistema SEPA, che limiterà ulteriormente le modalità di registrazione dei dati): ove si ritenesse necessario limitare il fenomeno, sarebbe opportuno valutare il possibile allungamento dei tempi di registrazione in AUI dei mezzi di pagamento nell'ambito delle operazioni di factoring, per esempio a 60 giorni.

- **Beneficiario/cliente:**

- Con riferimento ai pagamenti ricevuti dal factor ed effettuati dal debitore a valere come rimborso delle erogazioni fatte a favore dei clienti cedenti (cd operazioni autoliquidanti), la maggior parte degli Associati diversi dalle banche ha ritenuto rispondente ai principi della normativa individuare nell'ordinante dell'operazione il debitore ceduto e nel beneficiario il cliente cedente (in alternativa all'individuazione nel ruolo di beneficiario della società di factoring che poteva in qualche modo interrompere la tracciabilità del flusso, fatta eccezione per le banche specializzate che invece, ci risulta, abbiano adottato proprio questa impostazione in quanto titolari del credito ceduto facendo anche leva sulla differente regolamentazione applicabile) e registrare coerentemente l'operazione nell'Archivio Unico Informatico. In relazione a questo, l'adeguata verifica è focalizzata sul cliente che è unicamente il cedente, ossia l'unico soggetto che perfeziona il rapporto contrattuale con il factor, rapporto contrattuale a cui il debitore ceduto è giuridicamente "terzo" a tutti gli effetti. Ciò non significa che il profilo del debitore ceduto sia trascurato, tenuto conto che: 1) l'adeguata verifica del cedente implica la valutazione dell'operazione che, nel caso di specie, coinvolge anche la controparte debitrice; 2) il factor, preventivamente alla cessione, può acquisire alcune informazioni sui debitori ceduti, non solo di tipo creditizio, che potrebbero consentire, in linea di principio, di avviare una valutazione sul debitore ceduto in termini di potenziali rischi riciclaggio. Il nominativo "acquisito", per esempio, potrebbe essere monitorato con le c.d. "Liste di Sorveglianza" o confrontato con le richieste pervenute dalle Autorità Giudiziarie e Fiscali, e 3) il monitoraggio degli indicatori di anomalia tiene conto anche dei comportamenti di pagamento del debitore ceduto. Va rilevato inoltre che le informazioni acquisite sui debitori ceduti hanno, in ogni caso, un livello di profondità proporzionata al tipo di cessione effettuata (ad esempio, nell'ipotesi di cessione pro-soluto si raccoglierebbero maggiori informazioni sul debitore ceduto rispetto a quelle ottenibili nel caso di cessione pro-solvendo); detti elementi informativi dipendono anche dalla presenza della notifica di cessione al debitore ceduto.

Dall'incontro tenutosi nel novembre 2012 presso gli uffici di codesto Servizio è invece emerso un possibile orientamento volto ad individuare nel debitore ceduto il cliente-beneficiario dell'operazione (non è chiaro poi quale soggetto vada individuato come controparte dell'operazione, che si configurerebbe in ogni caso quale occasionale).

Questa Associazione attendeva riscontro in relazione alle criticità, che sono state ampiamente segnalate nella già citata comunicazione ns. rif. 471/12/BP del 19 novembre 2012 e che quindi non appare necessario ripetere in questa sede, derivanti dall'applicazione di questa impostazione.

Con riferimento al settore, in particolare, risulta di estremo rilievo chiarire il concetto di "cliente", cioè di colui che "instaura rapporti continuativi o esegue operazioni con i destinatari", posto che anche il concetto di "operazione" necessita di un opportuno approfondimento. Se infatti possiamo escludere l'ipotesi di "rapporto continuativo" con il debitore ceduto, in quanto esso non sottoscrive alcun contratto con il factor, se non in caso di dilazione, occorre rilevare che se per "operazione eseguita da un cliente" s'intendesse anche il pagamento effettuato dal debitore ceduto al factor si rischierebbe di porre in dubbio il principio della certezza del diritto: il debitore ceduto, nel disporre il



pagamento, compie un atto solutorio ossia l'adempimento della propria prestazione contrattuale e non può per tale atto assumere contemporaneamente la veste di beneficiario della prestazione contrattuale (la ricezione del bene o del servizio) e di beneficiario dell'operazione di bonifico da esso disposto anche se con riferimento a un soggetto diverso costituito dall'intermediario finanziario il quale con la cessione del credito non diviene sua controparte contrattuale. La cessione del credito, come è noto, comporta unicamente la modificazione della titolarità del credito ma non presuppone alcuna cessione di contratto. Peraltro, individuare il debitore quale cliente-beneficiario dell'operazione aprirebbe ulteriori scenari di incertezza dei rapporti non appena si consideri che dalla inclusione nel concetto di "Cliente" conseguono rilevanti adempimenti in tema di rapporti con la clientela che, nel caso di specie, è indubitato che siano esclusi.

Ulteriori criticità sono prettamente operative e ci si riferisce non tanto alla fattibilità tecnica delle registrazioni che non è messa in discussione, ferma restando la effettiva recuperabilità dei dati relativi agli estremi del documento di identificazione del soggetto (che appare comunque complessa ed estremamente costosa, tenuto conto della numerosità dei debitori ceduti) e fatta salva un'adeguata tempistica di implementazione, quanto all'effettiva possibilità degli intermediari del settore di adempiere nella sostanza e non solo nella forma agli obblighi previsti dalla normativa, con particolare richiamo all'adeguata verifica dei debitori ceduti con i quali gli IF – come detto - non intrattengono alcun rapporto contrattuale che vincoli e/o induca il cliente a comportamenti collaborativi e nei confronti dei quali gli IF non hanno in corso l'erogazione di alcun finanziamento (il debitore paga crediti di fornitura contratti con altri soggetti) che possa essere sospeso (anche in relazione all'obbligo di astensione in caso di impossibilità ad adempiere).

Occorre poi rilevare che l'eterogeneità che caratterizza i partecipanti al settore potrebbe causare, in assenza di una (assai improbabile) fattiva collaborazione dei debitori ceduti, asimmetrie informative per i diversi factor derivanti dall'appartenenza o meno dell'intermediario specializzato ad un gruppo bancario. E' da escludersi, per evidenti ragioni strutturali, economiche e operative, l'esecuzione dell'adeguata verifica diretta da parte della società di factoring, salvo il caso del debitore dilazionato che configura un rapporto continuativo: infatti il factor, di norma, entra in contatto con il debitore non prima del momento della notifica della cessione, nell'ambito del quale il debitore svolge un ruolo "passivo" limitandosi a prendere atto della cessione stessa, mentre la prima azione attiva da parte di quest'ultimo è in effetti il pagamento del debito ceduto (fatta eccezione per i casi di opposizione).

In questo contesto, obblighi a carico degli Intermediari Finanziari sono ipotizzabili nel caso di pagamento da parte del terzo: escluse tali casistiche non sarebbe ipotizzabile ravvisare obblighi di adeguata verifica a carico dei factor a fronte dei pagamenti disposti dai debitori ceduti.

Qualora ciò non fosse condiviso, sarebbe pertanto necessario fare costante ricorso all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi, ed in particolare delle banche presso cui i debitori eseguono il bonifico a favore della società di factoring, presso le quali è invece incardinato un rapporto continuativo con essi (il conto corrente) e pertanto si trovano nella situazione giuridica soggettiva di poter e dover procedere – diversamente dal factor - nella raccolta dei dati utili all'adeguata verifica e alla registrazione [Nelle operazioni di factoring not notification, in cui la cessione non viene notificata al debitore ceduto e l'incasso avviene direttamente tramite bonifico sul conto del cedente, seppure vincolato, non si palesa la necessità di adeguata verifica del debitore ceduto].

Neppure appare plausibile richiedere tali informazioni al cedente al momento della cessione, considerato che si potrebbe causare un inasprimento dei rapporti commerciali tra cedente e debitore, rendendo inoltre ancora più complesso l'incasso dei crediti, o, in estrema ipotesi, causare un ostacolo significativo al ricorso, da parte delle imprese, al factoring stesso (e, non da ultimo, che non è contemplata dalla normativa l'Adeguata Verifica svolta da un terzo non qualificato).



Immaginando quindi una concreta difficoltà degli intermediari nella ricezione dei dati da parte delle banche, si chiede a questo punto di riflettere sulle possibili conseguenze.

Appare in ogni caso inattuabile un'applicazione estensiva dell'obbligo di astensione dall'operazione tale da richiedere agli intermediari la sospensione dell'incasso dei crediti acquistati. Si ricorda che la società di factoring, in questa fase, ha già precedentemente erogato il finanziamento al cedente, in relazione al quale è stata effettuata la profilatura e l'adeguata verifica al momento dell'accensione e nel continuo del rapporto e non può essere ad essa impedito di rientrare della propria esposizione nei modi previsti dal contratto.

Non potendo l'intermediario in alcun caso esimersi dall'incasso e ferma restando la registrazione dello stesso in AUI, il contesto sopra evidenziato potrebbe comportare, in linea di principio, l'invio all'UIF di una segnalazione sospetta per ciascun pagamento da parte dei debitori ceduti. Si ritiene tuttavia che ciò non sia rispondente allo spirito della normativa, né sufficiente a tutelare le società di factoring da eventuali rilievi da parte delle autorità competenti, né tantomeno utile all'UIF che presumibilmente riceverà un elevato numero di segnalazioni sospette.

Su questi temi riteniamo pertanto sia necessario riaprire, con urgenza, un confronto con codesta Autorità, per adottare soluzioni che rendano efficace l'applicazione della normativa in esame, nel pieno rispetto dei principi che la caratterizzano. In tale prospettiva, l'Associazione ribadisce la propria disponibilità per un incontro, anche a breve, presso i Vostri uffici.

Cordiali saluti

Alessandro Carretta





Milano, 6 agosto 2012

Ns. Rif.: 346/12/BP

RACCOMANDATA R/R

Spettabile
BANCA D'ITALIA

OGGETTO: Registrazione in A.U.I. delle operazioni di factoring

L'Associazione Italiana per il Factoring (Assifact), che rappresenta dal 1988 la quasi totalità degli operatori di matrice bancaria, finanziaria ed industriale impegnati nell'attività di acquisto e gestione dei crediti e disciplinati dal Testo Unico Bancario, si pregia di trasmettere a codesta Banca una nota contenente le riflessioni e alcune richieste di chiarimento, espresse da parte delle banche e degli intermediari finanziari operanti nel settore, in merito al tema della registrazione in Archivio Unico Informatico delle operazioni di factoring.

Alcune delle tematiche ivi riportate sono già state portate all'attenzione della Banca d'Italia in occasione della consultazione sulle "Istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009" (Ns. Rif. 136/12/BP del 15 marzo 2012, allegata per pronto riferimento).

Confidando in un tempestivo riscontro sugli argomenti oggetto di analisi, questa Associazione rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, anche nel corso di appositi incontri, qualora codesta Banca lo ritenesse opportuno, nei quali sarà possibile trattare casistiche specifiche e residui dubbi che permangono presso gli operatori del factoring, al fine di assicurare il regolare perseguimento delle finalità della normativa antiriciclaggio e la conformità delle registrazioni effettuate dagli Associati alle attese dell'Istituto di vigilanza e delle Forze dell'Ordine.

Cordiali saluti

ASSIFACT

Registrazione nell'Archivio Unico Informatico delle operazioni di factoring da parte degli intermediari finanziari

La presente nota riporta alcune riflessioni in merito alle corrette modalità di registrazione in Archivio Unico Informatico (AUI) delle “operazioni” – trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai 15.000 euro (art. 1 D. Lgs. 231/2007), rivenienti dall’attività di factoring (tipicamente erogazioni alla controparte cedente a fronte della cessione dei crediti e incassi di pagamenti da parte dei debitori ceduti), riportando sinteticamente lo schema di riferimento e approfondendo alcune implicazioni alla base dell’approccio finora seguito dagli Associati, che rappresentano la quasi totalità delle banche e degli intermediari finanziari operanti nel settore del factoring.

Il Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93) annovera l’operazione di factoring fra le attività di **“concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”** e l’esercizio nei confronti del pubblico è riservata a banche e intermediari finanziari disciplinati dal titolo V del TUB, che sono assoggettati alle norme del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che prevedono, fra le altre cose, gli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni, oggetto della presente nota.

Con riferimento alla registrazione nell’AUI delle “operazioni”, si evidenziano di seguito gli approcci sostanzialmente utilizzati dagli Associati, che derivano dalla lettura del “Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231” e degli annessi allegati tecnici (da qui “Provvedimento AUI”).

L’operazione di factoring consiste nella cessione a titolo oneroso alla società di factoring o banca (factor cessionario) dei crediti che il fornitore-cliente (cedente) vanta o vanterà nei confronti dei propri debitori. Il presupposto comune dell’operazione di factoring è il trasferimento della titolarità dei crediti stessi alla società di factoring o banca attraverso lo strumento della cessione del credito, disciplinato dal Codice Civile (artt. 1260-1267), che consente la cedibilità tra le parti dei crediti che non abbiano natura personale, subordinandone l’efficacia della cessione nei confronti del debitore e la sua opponibilità ai terzi alla conoscenza (notifica) o accettazione da parte del debitore ceduto, e dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, che disciplina la cessione dei crediti d’impresa.

Il trasferimento del credito al factor mediante cessione formalizzata e notificata nelle forme di legge fa sì che questi divenga, sotto il profilo giuridico, l’unico titolare dei crediti ed il solo beneficiario degli incassi derivanti dai crediti ceduti, con pagamento da parte del debitore ceduto direttamente sul conto del factor. Il factor può anticipare, in tutto o in parte, il corrispettivo del credito, disponendo un bonifico dal proprio conto al conto del cedente. A pagamento avvenuto da parte del/i debitore/i, il



factor dispone un bonifico attraverso il quale viene pagato al cedente lo scarto fra il valore del credito ceduto e quello anticipato, al netto delle commissioni e spese. Si evidenzia che i pagamenti effettuati dai debitori al factor a fronte dei crediti ceduti spesso non riportano in modo completo i dettagli dei crediti; talvolta inoltre i debitori ceduti dispongono il pagamento al factor per una molteplicità di debiti, anche verso diversi cedenti. In ogni caso l'attribuzione degli incassi pervenuti dai debitori ai crediti oggetto di cessione è per il factor un'attività che può essere piuttosto complessa, che necessita di un certo lasso di tempo per la corretta imputazione. Da quanto sopra, emerge che l'applicazione al factoring delle disposizioni sulla tenuta dell'AUI presenta le seguenti criticità dal punto di vista della registrazione:

(a) la selezione della causale analitica

Con riferimento alla scelta delle causali analitiche da utilizzare nelle registrazioni, gli Associati intermediari finanziari non bancari seguono quanto previsto da alcuni passaggi chiave previsti dalla disciplina, con particolare riferimento alle disposizioni specifiche per gli intermediari finanziari ex art. 106 e 107 TUB:

(Provvedimento AUI, Allegato n.1, pag. 1) *Nelle registrazioni di operazioni si **privilegia, di norma, l'utilizzo di una causale analitica che descrive la finalità economica sottostante** rispetto a una che rappresenta la tipologia del mezzo di pagamento utilizzato.*

(Provvedimento AUI, Allegato n.1, pag. 17) causale **15 Rimborso finanziamenti**: *la causale deve essere utilizzata per registrare le operazioni relative al pagamento di rate di rimborso del debito ceduto (cartolarizzazione e factoring).*

Le istruzioni relative all'utilizzo della causale analitica 15, previste nella sezione destinata agli intermediari finanziari e riferite espressamente al factoring, unitamente al principio che privilegia nelle registrazioni AUI l'utilizzo di causali analitiche descrittive della finalità economica dell'operazione piuttosto che rappresentanti la tipologia di mezzo di pagamento utilizzato, hanno spinto gli intermediari ad utilizzare **la causale 15 per i pagamenti ricevuti dal factor da parte dei debitori ceduti e, in analogia, la causale A7 per i pagamenti effettuati dal factor al cedente**. Tale scelta appare peraltro coerente con il fatto che il servizio di factoring comprende, fra le altre cose, una attività di gestione ed amministrazione degli incassi a favore del cedente.

(b) l'individuazione del beneficiario

Con riferimento ai pagamenti in uscita per erogazioni a favore del cedente da parte del factor, si ritiene che il beneficiario vada senz'altro identificato nel cedente.

Più problematica appare la corretta individuazione del beneficiario dei pagamenti ricevuti dal factor ed effettuati dal debitore a rimborso dei crediti ceduti: data la particolarità dell'operazione di factoring, in questo caso assumono rilevanza diversi profili di analisi.

In primo luogo, il debitore ceduto (non dilazionato) non ha in essere rapporti contrattuali con il factor.



Dal punto di vista strettamente giuridico, l'Associazione ha più volte richiamato l'attenzione sul fatto che, in virtù della *causa vendendi* del contratto di factoring, il titolare dei crediti debba essere individuato esclusivamente nel factor, indipendentemente dalla tipologia di operazione sottostante (pro soluto, pro solvendo, ecc...). In particolare, sotto questo profilo, non pare esserci dubbio sulla corretta individuazione del soggetto beneficiario dei pagamenti ricevuti dai debitori ceduti nella figura del factor cessionario (intermediario finanziario o banca) nei casi in cui il credito sia stato trasferito al factor mediante cessione formalizzata e notificata nelle forme di legge. In tali casi, infatti, il factor diviene l'unico titolare dei crediti ed, in prima analisi, il solo beneficiario dei pagamenti ad essi collegati. Inoltre, l'attribuzione ai singoli clienti dei flussi di pagamento ricevuti dal factor rappresenterebbe un passaggio ulteriore che ha luogo nella contabilità interna del factor, non richiesto esplicitamente dalla norma.

Da quanto sopra deriva, secondo l'approccio adottato da alcuni Associati intermediari bancari specializzati, il fatto che i pagamenti ricevuti dalla banca da parte del debitore ceduto (in forza del contratto di factoring stipulato con il cedente) non siano oggetto di registrazioni in AUI da parte della banca, ferma restando la possibilità per quest'ultima di ricostruire la tracciabilità all'interno dei propri sistemi informativi gestionali.

La maggior parte degli Associati diversi dalle banche, come già rilevato, ritiene invece opportuno che la registrazione venga comunque effettuata in quanto, nonostante le considerazioni di cui sopra in merito alla natura giuridica del contratto di factoring, si valuta estensivamente che la normativa, così come recentemente innovata, volga all'individuazione del soggetto che effettivamente rappresenta la controparte ultima, ovvero il cliente, posto che il beneficiario del bonifico è palesemente il factor: ciò emergerebbe anche dall'analisi congiunta di quanto disposto, sempre in materia di antiriciclaggio, in tema di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette.

Detti Associati ritengono pertanto accettabile e conforme agli obiettivi della normativa antiriciclaggio, la quale mira a garantire un interesse pubblico ritenuto superiore (il contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), che nell'ambito della registrazione nell'Archivio Unico Informatico dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto e ricevuti dal factor i criteri giuridici di cui sopra possano essere consapevolmente subordinati a beneficio del principio guida della normativa antiriciclaggio e che il soggetto controparte del bonifico venga individuato nel cedente anziché nel factor. Qualora il soggetto controparte fosse individuato nel factor, infatti, si potrebbe configurare nell'AUI un'interruzione della tracciabilità dei flussi di pagamento (fatto salvo che l'intermediario finanziario resta sempre in grado di ricostruire la tracciabilità all'interno dei propri sistemi informativi gestionali): la registrazione sarebbe di fatto identica in tutto e per tutto alla cosiddetta "registrazione semplificata" effettuata nel regime precedente all'emanazione delle disposizioni attuative in materia di tenuta dell'AUI, con la potenziale perdita del valore informativo della registrazione stessa (si ricorda, infatti, che nel nuovo regime gli obblighi sono concentrati esclusivamente sugli intermediari da cui provengono ovvero cui sono destinate le disponibilità trasferite e la banca presso cui è incardinato il rapporto dell'intermediario coinvolto, diversamente da quanto avveniva nel previgente regime, non procede ad alcuna registrazione).



In tale situazione di dubbio, la maggioranza degli Associati non bancari ha ritenuto di farsi guidare dal principio di fondo della normativa, individuando anche in questo caso il cedente come beneficiario dei pagamenti da parte del debitore ceduto, sempre utilizzando la causale analitica 15. Ciò nonostante, i molteplici fornitori di software in materia di antiriciclaggio suggeriscono interpretazioni differenti della normativa, che comportano schemi di registrazione eterogenei.

L'approccio sopra rappresentato, ampiamente utilizzato dagli Associati intermediari finanziari non bancari, presenta tuttavia numerose criticità, emergenti dalle recenti modifiche normative in consultazione, dall'avvio delle segnalazioni aggregate SARA anche per gli intermediari finanziari, dalle eterogenee interpretazioni delle istruzioni di Banca d'Italia da parte dei fornitori dei software e dalle difficoltà applicative in merito alla tempestività delle registrazioni.

Tali problematiche hanno portato gli Associati diversi dalle banche a svolgere ulteriori approfondimenti e riflessioni in merito alla registrazione in AUI delle operazioni di factoring, sui quali si ritiene opportuno stimolare un confronto con l'Ufficio di Informazione Finanziaria e la Banca d'Italia.

In particolare, si sottolinea quanto segue:

- i. Nell'ambito della "Consultazione sulle Istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009", l'Allegato 1 del Provvedimento AUI è stato ritoccato eliminando sia la frase a pagina 1 contenente il principio di privilegiare nelle registrazioni AUI l'utilizzo di causali analitiche descrittive la finalità economica dell'operazione piuttosto che rappresentare la tipologia di mezzo di pagamento utilizzato che il riferimento specifico al factoring nella descrizione della causale analitica 15 prevista per gli intermediari diversi dalle banche. Tali passaggi della disciplina sono alla base della scelta effettuata in merito alle registrazioni effettuate e alle causali analitiche utilizzate dagli Associati intermediari finanziari non bancari. **Si chiede pertanto conferma che tale nuova impostazione non necessiti di modifiche da parte degli operatori, inquadrabili come destinatari con operatività semplice, dell'approccio finora utilizzato ovvero di chiarire se l'approccio atteso dall'Organo di Vigilanza per il futuro sia quello di utilizzare le causali analitiche 26 e 48 descrittive dei flussi finanziari, o eventualmente di ricorrere ad una doppia registrazione, come previsto per i destinatari non bancari con un'operatività più complessa (26 e 48 per registrare il flusso - in relazione all'effettuazione dell'operazione - e causali, A7 e 15 per registrare la finalità economica dell'operazione - in relazione all'imputazione).** Peraltro, si segnala che le causali analitiche selezionate (15 e A7) non includerebbero, dal punto di vista tecnico, alcune informazioni rilevanti che sono previste per le causali 26 e 48. Gli Associati intermediari finanziari che hanno comunque ritenuto, al fine di assicurare la tracciabilità delle informazioni, di integrare il tracciato della registrazione, hanno ricevuto, in fase di test dei flussi SARA, diverse segnalazioni di rilievi per cui nell'aggregazione è stato necessario escludere le informazioni aggiuntive.
- ii. La definizione di "data" di cui all'art. 7, comma 4, prevede attualmente che si intende per "data": *con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione della transazione direttamente presso il destinatario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari*



alla contabilizzazione della stessa. L'art. 8 relativo alle modalità di registrazione prevede un termine di 30 giorni dalla data dell'operazione per la registrazione della stessa. Come già evidenziato, i debitori ceduti solitamente dispongono il pagamento al factor per una molteplicità di debiti, anche verso diversi cedenti, attraverso un unico bonifico massivo, talvolta senza una precisa indicazione delle fatture pagate; si fa pertanto presente che nell'operatività corrente del factor, si possono individuare due date rilevanti: la data contabile del bonifico in entrata (data del pagamento da parte del debitore ceduto) e la data di "spesatura" del bonifico, data nella quale l'intermediario è in grado di attribuire correttamente i pagamenti ricevuti ai relativi clienti cedenti e ai singoli crediti che il debitore ha pagato attraverso il bonifico massivo. Come già evidenziato, l'attività di attribuzione al cedente dei pagamenti ricevuti può non essere immediata e richiedere in alcuni casi tempi estremamente lunghi. Secondo alcune interpretazioni, la *data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa* può essere individuata nella data di attribuzione del bonifico ricevuto dal debitore ceduto: posto che il soggetto controparte dei pagamenti ricevuti da parte dei debitori ceduti è individuato nel cedente, fino a tale data può non essere possibile individuare il corretto beneficiario del pagamento. Peraltro, nel documento in consultazione la "data" dell'operazione è definita come la data di effettuazione della transazione direttamente presso l'intermediario, cancellando la seconda parte della definizione attualmente prevista: *ovvero [...] la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa.* Tuttavia, tale previsione rimane nello standard tecnico (pag. 20). **Si chiede di chiarire se tale modifica introduca elementi di novità, tenuto conto che lo standard tecnico conferma l'attuale formulazione e se per "data" si debba intendere la data contabile ovvero la data di attribuzione del bonifico al corretto cedente.**

- iii. **Si chiede di chiarire le corrette modalità di registrazione in AUI delle RIBA/RID,** stante che non è prevista, per gli intermediari finanziari, alcuna causale analitica specifica.



Milano, 15 marzo 2012
Ns. Rif.: 136/12/BP

RACCOMANDATA R/R

Spettabile
BANCA D'ITALIA

OGGETTO: Consultazione sulle Istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009

Questa Associazione ha analizzato i documenti in consultazione aventi ad oggetto le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e le disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e si prega di trasmettere le proprie osservazioni in merito. Si ringrazia in anticipo per l'attenzione che la Banca d'Italia vorrà prestare alle osservazioni formulate di seguito.

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Documento per la consultazione

Il provvedimento fornisce, nella sezione II Parte Prima, alcuni criteri di valutazione del rischio riciclaggio del cliente, eventualmente integrabili con ulteriori elementi utili ai fini dell'individuazione del corretto livello di rischio riciclaggio del soggetto.

Pur apprezzando il contributo fornito da Banca d'Italia per agevolare l'attività di valutazione in capo agli operatori finanziari, si segnala che alcuni passaggi risultano non facilmente circoscrivibili e di portata molto ampia.

In particolare, in relazione alla natura e alle caratteristiche del cliente, il provvedimento specifica che *"rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico del cliente"*. Si riterrebbe più opportuno avere riguardo a sentenze o condanne già pronunciate e, in ogni caso, specificare che i citati procedimenti penali debbano essere afferenti ai reati presupposto.

Il provvedimento specifica inoltre la rilevanza delle informazioni sui procedimenti penali anche in riferimento a *soggetti notoriamente legati al cliente* e delle informazioni sulla *connessione* (per il cliente non persona fisica) *con entità residenti in ordinamenti non equivalenti* in materia di normativa antiriciclaggio. E' auspicabile che sia il concetto di legame notorio che di connessione siano ulteriormente precisati al fine di disporre di un riferimento giuridico più certo.

Gli obblighi di adeguata verifica per la clientela ordinaria includono, nella sezione inerente alla verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo di cui alla Parte Seconda sezione V, l'adozione di misure di diligenza professionale per verificare l'autenticità dei documenti originali utilizzati. Si chiede di chiarire cosa si intende per verifica dell'autenticità dei documenti, tenuto conto che gli intermediari non hanno poteri d'indagine ispettiva. Gli operatori possono certamente porre in essere con la massima diligenza la verifica della correttezza e veridicità dei dati contenuti nei citati documenti, confrontando il contenuto dei medesimi con le informazioni desumibili da altre

fonti affidabili e indipendenti. Ciò appare però cosa diversa dalla verifica dell'autenticità dei documenti originali che appare non facilmente realizzabile da parte dei destinatari.

Al successivo punto 4 della medesima sezione, è previsto che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia effettuata al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo. Il provvedimento prevede peraltro un'eccezione a questa regola nel caso in cui ciò sia necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e risulti un basso rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo. Si chiede di chiarire questo passaggio perché non appare chiaro come possa attribuirsi un rischio riciclaggio basso prima che sia effettuata la verifica stessa, comprensiva dell'identificazione del cliente.

La Parte Quinta del Provvedimento disciplina l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi demandati dall'intermediario. Nel documento si precisa che tale disciplina non si applica nei casi di rapporti di esternalizzazione o di agenzia ove il fornitore o l'agente siano considerati parte integrante del destinatario. Si chiede di chiarire cosa si intende per parte integrante del destinatario e se gli Agenti in attività finanziaria disciplinati dal TUB e legati all'intermediario tramite l'istituto del mandato siano equiparati ai dipendenti dell'intermediario.

Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Documento per la consultazione

Nell'allegato 1 "Causali Analitiche" si rileva l'eliminazione della frase a pagina 1 contenente il principio di privilegiare nelle registrazioni AUI l'utilizzo di causali analitiche descrittive la finalità economica dell'operazione piuttosto che rappresentare la tipologia di mezzo di pagamento utilizzato. Si chiede di chiarire se tale indicazione operativa sia ancora applicabile o meno.

Si tenga conto che, in relazione alle operazioni di factoring basate, com'è noto, sulla cessione di crediti d'impresa a società di factoring, le quali generalmente anticipano in monte il corrispettivo pattuito al cedente ed incassano successivamente i crediti dai debitori, la maggior parte degli operatori del settore registra le erogazioni al cedente ed i pagamenti da parte dei debitori ceduti con le causali A7 e 15, anche se tipicamente effettuate tramite bonifico bancario. Si chiede conferma che tale impostazione non necessiti di modifiche da parte degli operatori, in relazione anche al fatto che il richiamo esplicito al factoring previsto per la causale 15 (a pag. 18) risulta essere stato eliminato.

Nell'allegato 2 "Standard tecnici dell'archivio unico informatico" (pag. 39) si prevede come obbligatoria per le segnalazioni aggregate a partire dal luglio 2010 l'applicazione dei codici ATECO in luogo dei codici SAE/RAE nell'AUI.

Sotto questo profilo, si fa presente che l'AUI, ovvero la base primaria su cui si fondano i flussi SARA, prevede per le modifiche appositi e precisi standard tecnici: ciò significa che è possibile intervenire sulle registrazioni già effettuate in AUI esclusivamente tramite prestabilite forme.

Pertanto si ritiene che l'obbligo di utilizzo dell'ATECO possa essere soddisfatto esclusivamente con riferimento alle nuove registrazioni in AUI e pertanto troverà applicazione, nei flussi SARA, a partire dalle segnalazioni riferite a marzo 2012. Si ritiene auspicabile un chiarimento sui termini di entrata in vigore di tale obbligo. Si evidenzia peraltro che il codice sintetico non viene influenzato dall'utilizzo del RAE ovvero del codice ATECO.

Nel documento in consultazione, l'art. 8 relativo alle modalità di registrazione prevede un termine di 30 giorni dalla data dell'operazione per la registrazione della stessa. La "data" dell'operazione è definita come la data di effettuazione della transazione direttamente presso l'intermediario,



cancellando la seconda parte della definizione attualmente prevista: “ovvero [...] la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa”. Tuttavia, tale previsione rimane nello standard tecnico (pag. 20). Si chiede di chiarire se la modifica all’art. 8 introduca elementi di novità, tenuto conto che lo standard tecnico conferma l’attuale formulazione.

Tenuto conto che gli operatori hanno incontrato molteplici difficoltà nell’effettuare gli invii SARA nell’ambiente di collaudo e che sussistono ancora diffuse incertezze operative e tecniche, si chiede se sia previsto una proroga nell’invio dei primi flussi aggregati.

Cordiali saluti

ASSIFACT





Il Segretario Generale

Milano, 19 novembre 2012
Ns. Rif.: 471/12/BP

RACCOMANDATA R/R

BANCA D'ITALIA

come d'accordo, trasmettiamo un documento sul tema della individuazione del beneficiario nell'operazione di incasso dei crediti commerciali nel factoring e rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Ringraziando per l'attenzione che vorrete dedicare a questo importante argomento, che costituisce allo stato un problema di grande rilievo per l'industria del factoring, porgiamo cordiali saluti

Cordiali saluti

Prof. Alessandro Carretta

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E FACTORING IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO DELLE OPERAZIONI

Nell'ambito dell'approfondimento dei temi portati all'attenzione della Banca per mezzo della nostra comunicazione del 6 agosto u.s. (Ns. Rif. 346/12/BP) e nell'incontro del 9 novembre, è emerso il problema dell'individuazione del beneficiario dell'operazione.

Com'è noto, l'operazione di factoring si realizza sulla base di un contratto stipulato dall'intermediario finanziario con il cliente cedente. In relazione a tale contratto, che va a configurare un rapporto continuativo ai sensi della normativa antiriciclaggio, l'intermediario procede all'acquisto di crediti commerciali sorti nell'esercizio dell'impresa del cedente e, previa adeguata verifica del cliente cedente, all'erogazione del pagamento del corrispettivo in via anticipata o differita a favore del cedente stesso.

L'obbligo di adeguata verifica e di registrazione in AUI delle controparti e dei flussi finanziari si manifesta senza dubbio alcuno in relazione al cliente cedente e ai bonifici in uscita connessi alle erogazioni degli anticipi a quest'ultimo, individuando come beneficiario il cedente (con causale analitica A7).

Tali adempimenti in capo all'intermediario (adeguata verifica, registrazioni in AUI) hanno come contraltare l'obbligo di legge del cliente (art. 21 d.lgs. 231/07) di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire all'intermediario di adempiere all'obbligo di adeguata verifica e la "leva motivazionale", in mano all'intermediario, della *sospensione* dell'operazione e/o della *chiusura* del rapporto (art. 23), nel caso in cui l'intermediario non sia messo nelle condizioni di rispettare i citati obblighi normativi di verifica e identificazione del soggetto.

L'operatività su crediti commerciali comporta poi il ricevimento da parte della società di factoring dei pagamenti delle fatture acquistate eseguiti dai debitori ceduti, soggetti che non intrattengono alcun tipo di rapporto contrattuale la società di factoring (fatta eccezione per i debitori con i quali si stipulano autonomi contratti di dilazione di pagamento).

Il beneficiario di tali pagamenti risulta dal punto di vista giuridico la società di factoring, titolare del credito acquistato dal cliente cedente. Nella maggior parte dei casi, il pagamento viene eseguito tramite bonifico bancario che il debitore ordina alla propria banca e in relazione al quale viene accreditato il conto della società di factoring intrattenuto presso un'altra banca. La società di factoring riceve riscontro del bonifico dalla propria banca solitamente tramite i flussi informativi previsti dal circuito bancario (CIB), che hanno contenuto informativo definito e limitato.

Nella sostanza economica, il factoring configura un'operazione autoliquidante, come definita dalla stessa normativa di vigilanza e di Centrale Rischi, in quanto il pagamento da parte del debitore ceduto rappresenta la fonte di rimborso del finanziamento erogato al cedente.

Il debitore ceduto non rappresenta per il factor un "cliente": non si realizzano momenti di contatto diretto fra debitore e intermediario finanziario (salvo i casi residuali di rimesse dirette in contanti / assegni) e, oltre all'obbligo di pagamento della prestazione sorto nell'ambito del rapporto commerciale con il cliente cedente, non sussistono in capo al debitore altri obblighi di natura contrattuale o normativa.

Considerata la natura del rapporto tra il factor e il debitore ceduto, non pare si possa configurare un rapporto continuativo né occasionale.

Va infatti escluso il rapporto continuativo in quanto il debitore non sottoscrive alcun contratto con l'intermediario, il quale subentra nel diritto di credito al cedente a seguito della notifica della cessione, che peraltro il debitore non può rifiutare (salvo se trattasi di debitori enti pubblici o se previsto nel contratto di fornitura tra il cedente ed il ceduto). La stessa Banca d'Italia sottolinea (Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione, art. 3, comma 4) che *"Fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione, non costituisce rapporto continuativo: ... il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento"*.

Si ritiene che debba essere escluso anche il configurarsi di un rapporto di natura occasionale, in quanto il factor non dispone alcuna operazione su ordine del debitore ceduto, limitandosi a gestire l'incasso derivante dall'operazione di pagamento disposta dal debitore stesso nei confronti della banca su cui è incardinato il relativo conto corrente.

In relazione a quanto sopra, si esclude in capo all'intermediario l'obbligo di registrazione di un rapporto con il debitore ceduto e si ritiene che, ai fine dell'obbligo di registrazione dell'operazione, un orientamento volto ad individuare nel debitore ceduto il beneficiario dell'operazione di bonifico in entrata a favore della società di factoring non fornisca la corretta rappresentazione dell'operazione, sia considerata in senso restrittivo (che individua nella società di factoring il beneficiario della movimentazione finanziaria) sia in senso estensivo (che individua nel cedente il beneficiario finale del pagamento), e porti con sé evidenti complessità sia di natura concettuale che applicativa, tali da rendere tendenzialmente impossibile realizzare l'operazione di factoring.

Individuare nel debitore ceduto il beneficiario dell'operazione, oltre ad apparire di difficile comprensione in relazione alla struttura dell'operazione e alla natura dei rapporti, significa infatti porre in capo alla società di factoring gli obblighi di adeguata verifica del debitore ceduto, che si concretizzano nell'identificazione dello stesso tramite apposita verifica della documentazione d'identità (di cui vanno registrati gli estremi), e far emergere complesse e rilevanti criticità applicative.

Sebbene la società di factoring acquisisca sui debitori ceduti numerose informazioni finalizzate alla valutazione del merito creditizio del soggetto e della rischiosità dell'operazione, alla gestione dei crediti acquistati e, ai fini antiriciclaggio, sulla natura dell'operazione e del contratto sottostante, essa non dispone delle indicazioni specifiche richieste ai fini dell'adeguata verifica (ad esempio, la documentazione di identità dei soggetti) e non ha alcun titolo per richiederle.

Il fatto che il factor non intrattenga alcun rapporto contrattuale con il debitore comporta che, in caso di reticenza informativa di quest'ultimo, non si possa configurare giustificato motivo alla mancata esecuzione dell'operazione. Infatti, in caso di sospensione dell'operazione il soggetto penalizzato, che può contestare un'inadempienza contrattuale della società di factoring, è il solo cedente. Si ricorda che è il cedente ad aver attivato e richiesto l'operazione; il debitore non ha alcun interesse ad ulteriori adempimenti diversi dal pagamento della merce o prestazione ricevuta e potrebbe anzi essere incentivato a non fornire tempestivamente le necessarie informazioni, al fine di imporre al factor un maggior ritardo nell'esecuzione del pagamento o addirittura l'impossibilità di accogliere il bonifico, a detrimento dell'intermediario e in ultima istanza del cedente, che sarebbe tenuto al rimborso di quanto anticipato.

Si osservi che, in relazione alla difficile situazione economica congiunturale, questo appesantimento procedurale potrebbe rendere ancora più difficile l'incasso dei crediti commerciali, aggravando la già tesa situazione dei ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, o, nel peggiore dei casi, rappresentare un barriera significativa al ricorso, da parte dei clienti, al factoring, limitando in ultima analisi quindi la capacità di credito complessiva delle imprese.

Peraltro, non appare agevole l'individuazione del momento in cui tale adeguata verifica andrebbe svolta, in assenza di momenti di dialogo fra il soggetto in questione (il debitore) e l'intermediario, i cui rapporti diretti



si esauriscono solitamente nella notifica della cessione da parte dell'intermediario e nel pagamento da parte del debitore (fatte salve le eventuali ulteriori azioni intraprese per la gestione e l'incasso del credito).

L'intermediario finanziario potrebbe trovarsi nella situazione paradossale di aver erogato, a seguito di adeguata verifica del cedente, finanziamenti al proprio cliente e di essere costretto, a seguito di negligenza del debitore nel fornire le informazioni che lo riguardano, a rifiutare il bonifico e non incassare i pagamenti delle fatture, facendo venire meno i presupposti che configurano la natura autoliquidante dell'operazione.

Tale situazione appare ancor più esasperata se si pensa alle operazioni di acquisto crediti per un valore notevolmente inferiore al valore nominale, ossia crediti non performing. In questo caso, i debitori ceduti sono rappresentati da soggetti deteriorati, soggetti in incaglio o in sofferenza e probabilmente già sottoposti a fallimento o altra procedura concorsuale. Tali soggetti difficilmente hanno interesse a fornire le proprie credenziali o a rendersi diligenti nel fornire tali dati. Anche in questo caso l'intermediario finanziario potrebbe facilmente trovarsi nella situazione di non poter accettare il pagamento, pregiudicando irrimediabilmente la propria attività di recupero.

Si tenga inoltre conto che una quota non marginale del mercato del factoring è rappresentata da operazioni not notification, ossia in cui la cessione, per richiesta del cedente concordata contrattualmente, non viene notificata al debitore ceduto. In questo caso la società di factoring non è nelle condizioni, per rispetto degli accordi contrattuali, di manifestarsi presso il debitore fino al momento di un eventuale inadempimento dello stesso. Difficile immaginare che un debitore inadempiente si renda parte attiva nel fornire le informazioni idonee all'adeguata verifica.

Tenuto conto di quanto sopra, una conferma dell'orientamento a considerare il debitore ceduto come beneficiario dell'operazione di pagamento della fattura ceduta dovrebbe in ogni caso comportare la previsione, tenuto conto della particolarità del rapporto fra debitore e società di factoring, di una modalità di registrazione semplificata, circoscritta ai dati disponibili e reperibili, già archiviati in relazione alla rilevazione dell'ordinante dell'operazione (con causale analitica 15 "Rimborso finanziamenti"). Ulteriori informazioni previste dai tracciati di registrazione e dai flussi SARA in riferimento allo schema di registrazione ipotizzato risultano, allo stato attuale, non reperibili se non previa adeguata pianificazione della revisione degli archivi e concordando anche una revisione dei contenuti dei flussi che le banche devono trasmettere agli intermediari tramite il circuito CIB.

Si fa presente che i debitori ceduti attualmente gestiti dall'industria italiana del factoring sono circa 300 mila. Stante quanto sopra, non appare possibile allo stato attuale procedere alla raccolta dei dati necessari per l'adeguata verifica dei debitori ceduti non dilazionati. Anche ipotizzando di individuare adeguamenti operativi (ad oggi non determinabili) tali da consentirne lo svolgimento, tale iniziativa comporterebbe costi elevati e non sostenibili, considerando il numero dei soggetti coinvolti e l'assenza di leve azionabili dall'intermediario per incentivare il debitore alla fornitura delle informazioni, fino a rendere l'operazione di factoring assolutamente non conveniente o non fattibile.

Un orientamento di questo tipo comporterebbe quindi di fatto il blocco dell'operatività, per la mancata possibilità di procedere all'incasso dei crediti, e l'impossibilità degli operatori del settore del factoring di proseguire nell'erogazione dei finanziamenti alla propria clientela. Tale situazione appare certamente preoccupante in ragione della situazione congiunturale già grave, tenuto conto anche della carenza di liquidità che attanaglia le imprese e del fatto che il factoring ha continuato a fornire nel corso della crisi un reale sostegno alle imprese, rispetto ad altre forme di finanziamento che hanno registrato elevati livelli di contrazione dell'attività, registrando in controtendenza tassi di crescita positivi nelle erogazioni degli anticipi.



Il Presidente

Milano, 3 aprile 2013
Ns. Rif.: 131/13/BP

Spettabile
BANCA D'ITALIA

OGGETTO: Registrazione in A.U.I. delle operazioni di factoring

Questa Associazione ha portato alla Vostra attenzione, nell'ambito della consultazione sulle Istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009 (Ns. Rif. 136/12/BP del 15 marzo 2012), il tema delle corrette causali analitiche da utilizzare per la registrazione delle movimentazioni connesse alle operazioni di factoring nell'Archivio Unico Informatico ai fini della normativa anti-riciclaggio.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento definitivo e in assenza di un riscontro a quanto richiesto con tale comunicazione, è stata trasmessa a Codesto Servizio (Ns. Rif. 346/12/BP del 6 agosto 2012) una nota di approfondimento nell'ambito della quale sono stati chiesti precisi chiarimenti sul tema in oggetto.

Il 9 novembre 2012 questa Associazione ha incontrato la Vs. Dott.ssa Di Natale e altri esponenti del Servizio, illustrando i contenuti dei chiarimenti richiesti e facendo poi seguito


con una ulteriore nota di approfondimento sul tema dell'individuazione del beneficiario delle operazioni di factoring (Ns. Rif. 471/12/BP del 19 novembre 2012).

Trascorso oltre un anno dalla chiusura della consultazione e dalla prima richiesta di chiarimento, questa Associazione rileva che ad oggi non è ancora stata fornita alcuna risposta formale sul tema in oggetto. Si sottolinea l'urgenza che venga dato riscontro ai quesiti posti e ancora aperti, al fine di assicurare l'omogeneità dei comportamenti degli Associati, il regolare perseguimento delle finalità della normativa anti-riciclaggio e la conformità delle registrazioni effettuate dagli Associati alle attese dell'Organo di vigilanza e delle Forze dell'Ordine, nonché di consentire agli operatori di procedere, nella certezza del quadro normativo e interpretativo, alle necessarie implementazioni nei propri sistemi informativi, nel rispetto della sana e prudente gestione delle risorse necessarie per l'effettuazione di tali investimenti.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione prestata e confidando in un tempestivo riscontro, questa Associazione resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti o necessità in merito.

Cordiali saluti

Massimo Ferraris

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a circular flourish and a small horizontal stroke.